

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 150° — Numero 32

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 agosto 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 42. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Anagrafe dei siti contaminati da bonificare - Mancata menzione dei siti sottoposti a «ripristino ambientale» - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente, riduzione degli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 8, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 251, comma 1.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Anagrafe dei siti contaminati da bonificare - Elenco dei soggetti cui è necessario dare comunicazione dell'inclusione dei siti nell'anagrafe - Mancata menzione dell'Ufficio tecnico erariale competente - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente, riduzione degli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.


- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 251, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Disciplina delle procedure amministrative ordinarie da attuarsi in caso di evento contaminante - Mancata previsione dell'evento potenziale - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente, riduzione degli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, comma 1.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Siti industriali dismessi - Definizione quali «aree caratterizzate dalla cessazione dell'attività e ricomprese nell'Anagrafe dei siti da bonificare» - Contrasto con la dizione contenuta nel codice dell'ambiente che definisce il sito dismesso quale «sito in cui sono cessate le attività produttive» - Lamentata vanificazione della competenza statale a stabilire standard e criteri uniformi in materia di rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 10, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. h).



Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Interventi di bonifica - Prelievo delle acque di falda utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito da bonificare - Non necessarietà della concessione di derivazione d'acqua - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente per la mancata regolamentazione della fase di scarico delle acque utilizzate, nonché deroga al principio statale che vieta di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 12, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 243; r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17.

Pag. 7

N. 43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Copertura del disavanzo 2008 mediante il gettito derivante dall'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote fiscali nella misura massima prevista dalla vigente normativa e mediante ogni altra risorsa necessaria - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 81, 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Copertura del disavanzo 2007 mediante l'Accordo per il rientro dai disavanzi disciplinato dalla legge regionale censurata - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 174 e 180.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Autorizzazione alla Giunta regionale a definire e stipulare l'accordo per il rientro dai disavanzi previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180.



Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Regolamentazione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario per l'anno 2007 - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.


- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Attribuzione ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere del compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007 - Lamentata indebita estensione al territorio della Regione Calabria delle procedure di prescrizione dei debiti pregressi nel settore sanitario valevoli solo per le Regioni che sottoscrivono con lo Stato un Accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi, contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 4, comma 2-*bis*.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Individuazione delle risorse che l'accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 - Lamentata unilaterale autoattribuzione della possibilità di accedere ai finanziamenti introdotti dalla legislazione statale con il cosiddetto fondo per il ripiano dei disavanzi pregressi e autorizzazione alle aziende sanitarie al ricorso all'indebitamento per la copertura dei disavanzi registrati fino a tutto l'anno 2007 - Contrasto con la normativa nazionale che prevede tale possibilità solo per le Regioni che hanno sottoscritto con lo Stato l'Accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi e limitatamente ai disavanzi registrati sino all'anno 2005 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito nella legge 17 maggio 2007, n. 64; legge 30 dicembre 2004, n. 311; legge 27 dicembre 2006, n. 296; legge 27 dicembre 2007, n. 244.




Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Eventualità che non si addivenga al riconoscimento della Fondazione quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico entro la data del 31 dicembre 2009 - Conseguente recesso della Regione dalla Fondazione e nomina di un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione delle unità operative complesse esistenti presso la Fondazione nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini e la continuazione presso l'Azienda medesima dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in servizio nella Fondazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura di maggiori oneri per la finanza pubblica, violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 5.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81 e 97.

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione, con nomina del Consiglio regionale, dell'Autorità per il sistema sanitario, composta da cinque esperti di nomina regionale e da tre rappresentanti rispettivamente designati dalla Guardia di Finanza, dai NAS e dalla Corte dei conti, al fine di potenziare l'attività di controllo, vigilanza ed ispezione sulle aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni sanitarie - Contrasto con le norme statali volte a limitare il numero delle strutture di supporto agli organismi istituzionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio della copertura di maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 6.
- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 68 . . .

Pag. 11



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 42

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Anagrafe dei siti contaminati da bonificare - Mancata menzione dei siti sottoposti a «ripristino ambientale» - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente, riduzione degli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 8, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 251, comma 1.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Anagrafe dei siti contaminati da bonificare - Elenco dei soggetti cui è necessario dare comunicazione dell'inclusione dei siti nell'anagrafe - Mancata menzione dell'Ufficio tecnico erariale competente - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente, riduzione degli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 251, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Disciplina delle procedure amministrative ordinarie da attuarsi in caso di evento contaminante - Mancata previsione dell'evento potenziale - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente, riduzione degli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, comma 1.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Siti industriali dismessi - Definizione quali «aree caratterizzate dalla cessazione dell'attività e ricomprese nell'Anagrafe dei siti da bonificare» - Contrasto con la dizione contenuta nel codice dell'ambiente che definisce il sito dismesso quale «sito in cui sono cessate le attività produttive» - Lamentata vanificazione della competenza statale a stabilire standard e criteri uniformi in materia di rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 10, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. h).



Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Interventi di bonifica - Prelievo delle acque di falda utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito da bonificare - Non necessarietà della concessione di derivazione d'acqua - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente per la mancata regolamentazione della fase di scarico delle acque utilizzate, nonché deroga al principio statale che vieta di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, art. 12, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 243; r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Regione *pro tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli art. 8, commi 1 e 3, 9 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 1 della l.r. 9 aprile 2009, n. 10, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 15 aprile 2009, recante Norme in materia di bonifiche di siti contaminati, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.

Sul B.U.R. della Liguria n. 6 del 15 aprile 2009 è stata pubblicata la legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, recante «Norme in materia di bonifiche di siti contaminati».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli art. 8, commi 1 e 3, 9 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 1 e pertanto propone questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s), ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti


M O T I V I

La legge regionale della Liguria n. 6 del 15 aprile 2009, che detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati, in attuazione delle disposizioni statali contenute nella Parte IV - Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», presenta aspetti di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) relativamente ad alcune previsioni che si presentano difformi dalle norme statali di riferimento.

In via preliminare, si deve rilevare che la disciplina della tutela dell'ambiente e dei rifiuti, come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sent. n. 10/2009 e 61/2009, n. 277/2008 e 62/2008), è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008).

Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniformità e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse «primario» e «assoluto» (*cf.* sent. n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987). Nell'ambito di esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale (sent. n. 104/2008).

Le regioni debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente pur potendo stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati (sentenze n. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008), con ciò incidendo sul bene ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle regioni, che vengano a contatto con quella dell'ambiente, ai fini della loro completa e piena esplicazione.



È, dunque, in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte; per tutte, sentenza n. 246 del 2006), mentre non può certo dirsi che la materia ambientale non sarebbe una «materia» in senso tecnico (sent. n. 104/2008). Al contrario, l'ambiente è un bene giuridico che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, spetta allo Stato disciplinare come un'entità organica, dettando cioè norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto (sent. n. 104/2008) e che funge anche da discriminare tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.

Ciò premesso si presentano illegittime, per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera *s*) della Costituzione, le seguenti norme regionali:

1) *Art. 8, comma 1 della l.r. n. 10/2009.*

La norma contenuta nell'art. 8, comma 1, che disciplina l'anagrafe dei siti da bonificare, non fa menzione, nell'ambito della propria elencazione, dei siti sottoposti a «ripristino ambientale», in contrasto con la disciplina statale contenuta nell'art. 251, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 che individua puntualmente i contenuti dell'Anagrafe dei siti oggetto del procedimento di bonifica stabilendo che essa contiene l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale (1), nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi, l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e degli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure dell'art. 242 d.lgs. n. 152/2006.

2) *Art. 8, comma 3 della l.r. n. 10/2009.*

Parimenti difforme si presenta il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale laddove, nell'elencare i soggetti cui è necessario dare comunicazione dell'inclusione dei siti nell'anagrafe, non menziona l'Ufficio tecnico erariale competente, come previsto al comma 2 del citato art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006.

L'Anagrafe dei siti da bonificare rappresenta lo strumento predisposto dalle regioni per il monitoraggio degli interventi nelle aree inquinate nel proprio territorio.

L'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 10/2009 ridimensiona, quindi, i contenuti e gli scopi informativi dell'Anagrafe dei siti da bonificare, rispetto a quanto stabilito dall'art. 251 del d.lgs. n. 152/2006, con ciò riducendo gli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

3) *Art. 9, comma 1 della l.r. n. 10/2009.*

L'art. 9, comma 1, della l.r. in esame, rubricato «Procedure amministrative ordinarie», nel descrivere la procedura amministrativa da attuare in caso di evento contaminante, non prevede, come richiesto dall'art. 242, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, che l'evento possa anche essere potenziale. La citata norma statale, infatti, disciplina le procedure operative ed amministrative da attivare in caso di un evento «che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito», il cui verificarsi può essere, per l'appunto, anche solo potenziale e di non certa concretizzazione. La conseguenza del mancato riferimento alla potenzialità della contaminazione è che il responsabile dell'inquinamento metterebbe in opera la procedura prevista dalla norma solo in caso di reale verifica dell'evento inquinante e non anche nel caso del solo possibile verificarsi dello stesso, in contrasto quindi con l'art. 242, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 ed abbassando così il livello di tutela ambientale garantito dalla legge statale.

4) *Art. 10 comma 1 della l.r. n. 10/2009.*

La norma contenuta nell'art. 10 rubricato «siti industriali dismessi», al comma 1 definisce questi ultimi quali «aree caratterizzate dalla cessazione dell'attività e ricomprese nell'Anagrafe di cui all'art. 8 (Anagrafe dei siti da bonificare)». Diversamente, la dizione della nonna statale contenuta al comma 1, lettera *h*) dell'art. 240, del decreto legislativo n. 152/2006 recita, «sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive».

(1) La distinzione tra bonifica e ripristino e ambientale è chiaramente delineata dall'art. 240, comma 1, lettere *p*) e *q*) del d.lgs. n. 152/2006 che definisce per: *p*) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); *q*) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.



La disposizione regionale differisce da quella statale poiché, da un lato, ai fini dell'individuazione di un sito dismesso aggiunge la condizione dell'inclusione nell'Anagrafe, mentre tale elemento non compare nella disposizione del d.lgs. n. 152/2006 e, dall'altro lato, descrive in modo generico l'attività svolta nel sito, che, invece, l'art. 240, del d.lgs. n. 152/2006 individua specificamente nelle sole attività produttive. Ciò potrebbe comportare la conseguenza che un sito il quale secondo la normativa statale sarebbe qualificato come sito dismesso potrebbe non essere tale per la disciplina regionale e viceversa, vanificando in tal modo la finalità della previsione in capo allo Stato della competenza a stabilire standard e criteri uniformi in materia di rifiuti.

5) *Art. 12, comma 1 della l.r. n. 10/2009.*

La disposizione di cui all'art. 12, rubricato «Acque di falda», al comma 1, prevede che il prelievo delle acque di falda nel corso di interventi di bonifica ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso «non necessita di concessione di derivazione d'acqua». Tale disposizione, per un senso, ripropone la medesima rubrica della corrispondente disciplina statale contenuta all'art. 243, del d.lgs. n. 152/2006, ma non ne riporta i contenuti poiché si limita a, disciplinare la fase di prelievo delle acque senza curarsi di regolare la successiva fase di scarico e, per altro verso, dispone una deroga priva di fondamento normativo al principio generale fissato dall'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale dispone che «...Salvo quanto previsto dall'art. 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente...». La concessione o autorizzazione appare, infatti, come uno strumento amministrativo necessario per valutare la compatibilità della progettata estrazione di acqua di falda con la conservazione dell'integrità della risorsa idrica sotterranea e del sottosuolo in cui questa si inserisce.

Sulla base di quanto dedotto le citate norme regionali, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale vigente, presentano profili di illegittimità per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di rifiuti.

Il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del Legislatore regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e, comunque, non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente (sentenza n. 431 del 2007).

Codesta ecc.ma Corte, infine, con la sentenza n. 214/2008 ha già dichiarato l'illegittimità di norme regionali in tema di bonifica dei siti inquinati che dettavano principi e si ponevano in contrasto con quanto statuito dal Legislatore statale nel d.lgs. n. 152/2006.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 8, commi 1 e 3, 9, comma 1, 10, comma 1, 12, comma 1 della legge regionale della Liguria 9 aprile 2009, n. 10, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.

Roma, addì 12 giugno 2009

L'avvocato dello Stato: Fabrizio FEDELI

09C0463



N. 43

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Copertura del disavanzo 2008 mediante il gettito derivante dall'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote fiscali nella misura massima prevista dalla vigente normativa e mediante ogni altra risorsa necessaria - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 81, 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Copertura del disavanzo 2007 mediante l'Accordo per il rientro dai disavanzi disciplinato dalla legge regionale censurata - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.


- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 174 e 180.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Autorizzazione alla Giunta regionale a definire e stipulare l'accordo per il rientro dai disavanzi previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Regolamentazione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario per l'anno 2007 - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180.



Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Attribuzione ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere del compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007 - Lamentata indebita estensione al territorio della Regione Calabria delle procedure di prescrizione dei debiti pregressi nel settore sanitario valevoli solo per le Regioni che sottoscrivono con lo Stato un Accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi, contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.


- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 4, comma 2-bis.

Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Individuazione delle risorse che l'accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 - Lamentata unilaterale autoattribuzione della possibilità di accedere ai finanziamenti introdotti dalla legislazione statale con il cosiddetto fondo per il ripiano dei disavanzi pregressi e autorizzazione alle aziende sanitarie al ricorso all'indebitamento per la copertura dei disavanzi registrati fino a tutto l'anno 2007 - Contrasto con la normativa nazionale che prevede tale possibilità solo per le Regioni che hanno sottoscritto con lo Stato l'Accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi e limitatamente ai disavanzi registrati sino all'anno 2005 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 2, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito nella legge 17 maggio 2007, n. 64; legge 30 dicembre 2004, n. 311; legge 27 dicembre 2006, n. 296; legge 27 dicembre 2007, n. 244.

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Eventualità che non si addivenga al riconoscimento della Fondazione quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico entro la data del 31 dicembre 2009 - Conseguente recesso della Regione dalla Fondazione e nomina di un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione delle unità operative complesse esistenti presso la Fondazione nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini e la continuazione presso l'Azienda medesima dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in servizio nella Fondazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura di maggiori oneri per la finanza pubblica, violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 5.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81 e 97.



Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione, con nomina del Consiglio regionale, dell'Autorità per il sistema sanitario, composta da cinque esperti di nomina regionale e da tre rappresentanti rispettivamente designati dalla Guardia di Finanza, dai NAS e dalla Corte dei conti, al fine di potenziare l'attività di controllo, vigilanza ed ispezione sulle aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni sanitarie - Contrasto con le norme statali volte a limitare il numero delle strutture di supporto agli organismi istituzionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio della copertura di maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 6.
- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 68.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, commi 1, 2, 3 e 6; 5 e 6, nonché con riferimento alle altre disposizioni della legge a tali articoli inscindibilmente connesse, della legge regionale Calabria n. 11 del 30 aprile 2009, recante ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 30 aprile 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009.

Con la legge n. 11/2009, indicata in epigrafe, la Regione Calabria detta disposizioni in tema di ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e prevede l'accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.


È opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale si è verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è stata ritenuta inadempiente dal Tavolo di verifica degli adempimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2001, 2005 e 2006.

Al fine di poter stipulare un Accordo su un piano di rientro dai disavanzi, il 23 aprile 2008 il Presidente della Regione Calabria, congiuntamente con il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze, ha sottoscritto una lettera di intenti, volta ad una verifica straordinaria dello stato dei conti da effettuarsi attraverso una puntuale ricognizione dei costi segnalati dalle aziende.

Allo stato attuale, tale procedimento di ricognizione contabile non si è ancora concluso e, nel contempo, la regione è stata ritenuta inadempiente anche per gli anni 2007 e 2008.

Per tale ulteriore inadempimento la regione è stata diffidata, ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad adottare i provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo per gli anni 2007 e 2008 (pari a 322,685 mln di euro) entro il 30 aprile 2009.

La Regione Calabria, il 30 aprile 2009, ha emanato la legge in esame, che, all'art. 1, comma 1, lett. a), dispone che alla copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile all'anno 2008 si provvede con l'innalzamento delle aliquote fiscali per l'anno 2009; e, all'art. 1, comma 1, lett. b), — senza avere ancora effettuato la ricognizione delle risultanze contabili per l'accertamento del debito fino all'anno 2007, che avrebbe costituito il presupposto per l'avvio della procedura per il piano di rientro da concordare con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze — stabilisce che alla copertura del disavanzo rinveniente dalla sopravvenienze passive iscritte nell'esercizio 2007 si provvede con l'accordo per il rientro dai disavanzi che viene definito e disciplinato dall'art. 2.



Tale legge regionale, che stabilisce e disciplina unilateralmente gli interventi per il ripiano del disavanzo sanitario in ordine ai quali, come sopra esposto, erano state raggiunte alcune intese ed erano ancora in corso intensi contatti con le Amministrazioni dello Stato al fine di pervenire al Piano di rientro previsto dalle leggi finanziarie statali, viola, innanzitutto, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost., e presenta, inoltre, diversi profili di incostituzionalità, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti

M O T I V I

1) *L'art. 1, comma 1, lett. a), della legge Regionale Calabria n. 11/2009 viola gli articoli 81, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.*

L'art. 1 della legge regionale n. 11/2009 dispone che alla copertura del disavanzo 2008 si provvede mediante il gettito derivante dall'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote fiscali nella misura massima prevista dalla vigente normativa e mediante ogni altra risorsa necessaria.

Tale copertura del disavanzo effettuata *ex lege* non è in linea (secondo quanto risulta dal verbale della riunione del 12 maggio 2009 del Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, per l'anno 2008) con le modalità stabilite per tale tipo di intervento dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 citata, che prevede l'adozione di specifici provvedimenti per il ripianamento del disavanzo; e risulta, inoltre, solo parzialmente idonea a raggiungere gli effetti di copertura desiderati dalla norma.

Tali disposizioni eccedono, pertanto, dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.; violano, come si è detto il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Cost.; inoltre, risultando parzialmente prive di copertura finanziaria, violano, altresì, l'art. 81 Cost.

2) *L'art. 1, lett. b), della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.*

L'art. 1, lett. b), prevede che alla copertura del disavanzo per il 2007 si provveda con l'Accordo per il rientro dai disavanzi disciplinato dall'art. 2.


Anche tale disposizione contrasta con i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 citata, che indica gli specifici provvedimenti di copertura dei disavanzi senza ricomprendervi l'Accordo con il relativo Piano di rientro dal disavanzo.

Essa contrasta, altresì, con l'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 medesima, dal quale emerge che l'Accordo non può essere considerato un mezzo attraverso il quale realizzare la copertura di disavanzi, né una misura da adottarsi in disponibilità della regione, ma consiste in un programma di riequilibrio e riorganizzazione del servizio sanitario regionale, che presuppone la proposta della regione di un programma contenente specifiche manovre strutturali di rientro dai disavanzi sulla base di obiettivi da condividersi con i Ministeri competenti e oggetto di formale sottoscrizione tra i Ministri stessi e il Presidente della regione.

La disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

3) *L'art. 2, comma 1, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione.*

L'art. 2, comma 1, della legge regionale Calabria n. 11/2009, che autorizza la Giunta regionale a definire e stipulare l'accordo per il rientro dai disavanzi previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 citata, viola il principio fondamentale contenuto in tale disposizione statale, secondo il quale è riservata allo Stato la potestà di autorizzare



la regione alla stipula dell'accordo, che si concretizza, una volta verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per tale stipula, con la sottoscrizione dell'accordo da parte dei Ministri competenti.

La disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

4) *L'art. 2, comma 2, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione.*

L'art. 2, comma 2, della legge regionale Calabria n. 11/2009 regola l'accordo per il rientro dal disavanzo per l'anno 2007.

Tale disposizione, che disciplina unilateralmente l'accordo e i suoi contenuti, definendo compiti e procedure, al fine di dare copertura al disavanzo sanitario, contrasta con il principio fondamentale contenuto nel citato art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 citata, secondo il quale gli accordi sui piani di rientro per i disavanzi sono concordati tra la regione e i Ministeri competenti, a seguito di una valutazione da parte di questi ultimi del programma di riorganizzazione e delle modalità proposte dalla regione per conseguire gli obiettivi e le conseguenti manovre.

Anche tale disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

5) *L'art. 2, comma 3, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione.*

L'art. 2, comma 3, della legge regionale Calabria n. 11/2009 affida ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere il compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007.


Con tale previsione la regione estende al relativo territorio le procedure di prescrizione dei debiti pregressi nel settore sanitario che l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 159/2007 convertito dalla legge n. 222/2007, ha introdotto solo per le regioni che sottoscrivono con lo Stato un accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi; accordo che, nel caso di specie, come sopra detto, viene disciplinato dalla legge in esame, ma non è stato ancora sottoscritto.

Pertanto, la regione estende tali procedure ai debiti contrattati al 31 dicembre 2007, laddove la norma nazionale interviene solo fino all'anno 2005.

Anche tale disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

6) *L'art. 2, comma 6, della Legge Regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.*

L'art. 2, comma 6, della legge regionale Calabria n. 11/2009 prevede le risorse che l'accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 e le individua nell'incremento delle aliquote fiscali (lett. a); in quote di tributi erariali o ulteriori misure fiscali che la Giunta dovrebbe introdurre per assicurare risorse superiori in applicazione dell'art. 1 del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito con modificazioni con la legge 17 maggio 2007, n. 64 (lett. b); nell'attribuzione di sovvenzioni aggiuntive dello Stato anche in applicazione del citato decreto legge n. 23/2007, della legge n. 311/2004 citata, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (lett. f), nell'assegnazione di quote di finanziamento integrativo a seguito della sottoscrizione e dell'attuazione dell'accordo per il rientro dai disavanzi (lett. d); nell'attribuzione di fondi statali non ancora assegnati per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (lett. g); nella possibilità di contrarre mutui con oneri a carico della regione (lett. c).



Con tali previsioni la regione si attribuisce autonomamente la possibilità dell'accesso ai finanziamenti introdotti dalla legislazione statale con il cosiddetto fondo per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 23/2007, convertito dalla legge n. 64/2007 citata, e autorizza le aziende sanitarie al ricorso all'indebitamento per la copertura dei disavanzi registrati fino a tutto l'anno 2007.

Così disponendo, contrasta con la normativa nazionale da ultimo citata che prevede tale possibilità unicamente per le regioni che hanno sottoscritto l'Accordo per il rientro dai disavanzi sanitari e limitatamente ai disavanzi registrati sino all'anno 2005.

Anche tale disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

7) *L'art. 5 della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola gli articoli 3, 51, 81 e 97 della Costituzione.*

L'art. 5 della legge regionale Calabria n. 11/2009 prevede che, qualora non si addivenga entro il 31 dicembre 2009 al riconoscimento della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella» quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la regione receda da tale Fondazione e nomini un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione nell'ambito dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini delle unità operative complesse esistenti presso la Fondazione, e la continuazione presso la predetta azienda dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in servizio nell'ambito della Fondazione.

Così disponendo la norma in esame, che prevede il passaggio di personale medico e sanitario con rapporto di lavoro di diritto privato (essendo attualmente la fondazione in parola riconosciuta quale «istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato», giusta la delibera della Giunta regionale 28 luglio 2008, n. 509) all'azienda Mater Domini, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura, in violazione dell'art. 81 Cost., e consente l'accesso all'impiego pubblico in assenza di pubblico concorso in violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

8) *L'art. 6 della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.*

L'art. 6 della legge regionale Calabria n. 11/2009 dispone la nomina da parte del Consiglio regionale dell'«Autorità per il sistema sanitario», composta da cinque esperti di nomina regionale ed integrata da tre rappresentanti rispettivamente designati dalla Guardia di Finanza, dai NAS e dalla Corte dei conti, al fine di potenziare l'attività di controllo, vigilanza ed ispezione sulle aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni sanitarie.

L'istituzione di tale Autorità non è in linea con l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ove si prevede la limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali.

Il tenore di tale articolo è stato confermato dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133.

Costituendo tali disposizioni statali principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, l'articolo 6 risulta esulare dalle competenze concorrenti regionali in tale materia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 6, prevedendo che ai componenti dell'Autorità sia attribuito un trattamento economico, senza, tuttavia, fissarne, almeno in maniera indicativa, gli importi, comporta oneri non quantificati e non coperti, in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.



P. Q. M.

Si conclude perché gli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 6; 5 e 6, nonché con riferimento alle altre disposizioni della legge a tali articoli inscindibilmente connesse, della legge regionale Calabria n. 11 del 30 aprile 2009 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009.

Roma, addì 18 giugno 2009

L'Avvocato dello Stato: Gabriella PALMIERI

09C0464

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUR-032) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.









* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 9 0 8 1 2 *

€ 2,00

